

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/99 DELLA COMMISSIONE**del 22 gennaio 2018**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni e l'elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE prevede una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione.
- (2) L'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE stabilisce un elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione di tale direttiva.
- (3) L'elenco non comprende i dati statistici riguardanti lo scambio obbligatorio di informazioni di cui all'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE, in quanto tali dati saranno raccolti dalla Commissione dal registro centrale istituito a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione ⁽²⁾.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato:

- 1) Sono inseriti i seguenti articoli 2 *quater* e 2 *quinquies*:

«Articolo 2 *quater*

Forma e modalità di comunicazione della valutazione annuale

1. Il formulario per la comunicazione della valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni e dei risultati pratici ottenuti a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE figura nell'allegato VIII del presente regolamento.

2. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione la valutazione annuale utilizzando il formulario di cui al paragrafo 1. La valutazione copre il periodo dell'anno civile precedente.

⁽¹⁾ G.U. L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione, del 15 dicembre 2015, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 (G.U. L 332 del 18.12.2015, pag. 19).

